

DICHIARA

La denominazione del programma è:.....

La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è:.....

Il programma è:

- liberamente accessibile
- ad accesso condizionato

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

Firma del richiedente

.....

Art. 2

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 5 luglio 2001

Il Commissario relatore

ANTONIO PILATI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

Allegato A
alla delibera n. 289/01/CONS

**Testo del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS coordinato con
la delibera di modifica e integrazione n. 289/01/CONS (*)**

**Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo
di programmi televisivi**

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

“Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

“Ministero”, il Ministero delle comunicazioni istituito con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

“Legge”, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

“emittente nazionale”, un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite o *via cavo*, in forma codificata e non codificata;

“emittente estera”, un soggetto, avente la propria sede legale all'estero, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite o *via cavo*, in forma codificata e non codificata;

“programmi ricevibili in Stati parti”, i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

“programmi non ricevibili in Stati parti”, i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

“accesso condizionato”, sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata all’attivazione da parte dell’utente di un meccanismo di decodifica del segnale d’ingresso;

“up-link”, segmento ascendente del collegamento terra-satellite;

“rete televisiva via cavo” una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento è applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali l’Italia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 327.

(*) Le modifiche apportate dalla delibera n. 289/01/CONS sono stampate con caratteri corsivi.

2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

a) emittenti nazionali che diffondano via satellite o *distribuiscono via cavo* programmi ricevibili in Stati parti;

b) emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondono programmi ricevibili in Stati parti;

c) emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondono programmi non ricevibili in Stati parti.

3. L'Autorità, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, può, con proprio provvedimento, stabilire l'applicabilità del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti.

4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico.

5. Il presente regolamento non si applica altresì ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati all'alterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni.

Capo II

AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Autorizzazione

1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sulla base delle norme del presente regolamento. *La distribuzione via cavo di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento.*

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. L'autorità competente provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'Allegato 1, *in caso di diffusione via satellite, e di cui all'Allegato 3, in caso di distribuzione via cavo*, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;

b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;

c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredata di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero — in caso di esistenza di detti patti fiduciari — corredata di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

e) scheda, di cui all'Allegato 2, relativa al sistema di trasmissione impiegato.

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all'autorità competente ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli Allegati 1, 2 e 3, nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Il termine di 60 giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l'autorità competente richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui l'autorità competente delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, l'autorità competente decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

Art. 4
Emissenti estere

1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 5
Validità e rinnovo

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate.

2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'art. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati all'art. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni già fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.

Art. 6
Contributi

1. L'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 deve effettuare un versamento di Lit. 10.000.000 a favore dell'autorità competente a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. L'Autorità, con proprio provvedimento, può stabilire una diversa misura dell'adeguamento del contributo.

Art. 7
Revoca e decadenza delle autorizzazioni

1. L'autorità competente dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 nei seguenti casi:

a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento;

b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 decadono automaticamente:

a) a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;

b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, ivi inclusa la procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;

- c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) per scadenza del termine di cui all'art. 5, in assenza di domanda di rinnovo.

Capo III

NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE O PER LA DISTRIBUZIONE VIA CAVO DI PROGRAMMI TELEVISIVI

Art. 8

Reti e impianti di diffusione

1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione *o per la distribuzione* dei propri programmi, di apparecchiature per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite *o per la distribuzione via cavo* sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge e all'articolo 9 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 9

Trasmissioni simultanee

1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dell'*autorità competente*, inclusiva anche dei dati di cui all'Allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite *o di distribuzione via cavo*.

Art. 10

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati.

Art. 11

Responsabilità e rettifica

1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresì responsabili i direttori degli stessi.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui all'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. L'Autorità può, con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.

Art. 12

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 13

Quote di emissione e produzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 14

Promozione opere audiovisive

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.

Art. 15

Tutela dei minori

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che non diffondono o distribuiscono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, non possono diffondere o distribuire programmi televisivi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00.

Art. 16

Sanzioni

1. *Salvo quanto previsto dall'art. 7, l'Autorità e il Ministero, in caso di violazione di ordini e difide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, adottano le sanzioni di competenza.*

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della legge, più reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, da richiedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità.

2. Il comma 1 è applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dall'Italia o alla distribuzione via cavo.

Allegato 1**Domanda di autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite**

La società/impresa individuale.....
con sede in

tel.....
fax.....
codice fiscale.....
partita IVA.....
iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di

rappresentata da:

cognome.....
nome.....
luogo di nascita.....
residenza o domicilio.....
codice fiscale.....

chiede

- il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite
 il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite

dichiara

La denominazione del programma è:.....

La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è:.....
.....

Il programma è:

- liberamente accessibile
 ad accesso condizionato

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la diffusione via satellite di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

.....

Firma del richiedente

.....

Allegato 2**Scheda relativa al sistema di trasmissione impiegato**

Denominazione del satellite:

Posizione orbitale:

Frequenza di up-link:

Frequenza di down-link:

Il tipo di trasmissione è:

- analogico
- digitale

Larghezza di banda utilizzata:

Se il programma è ad accesso condizionato, sistema di accesso condizionato impiegato:

Si allega la cartina riportante l'impronta del satellite e la potenza del segnale al suolo.

Allegato 3

Domanda di autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo

La società/impresa individuale.....
con sede in.....
tel..... fax.....
codice fiscale.....
partita IVA.....
iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad altro organismo equivalente
nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di.....
rappresentata da:
cognome.....
nome.....
luogo di nascita.....
residenza o domicilio.....
codice fiscale.....

CHIEDE

- il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo*
 il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo

DICHIARA

La denominazione del programma è:.....

La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è:.....

Il programma è:

- liberamente accessibile*
 ad accesso condizionato

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

.....

Firma del richiedente

.....

Delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001

Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O.;

VISTO il decreto - legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221, S.O.;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante “Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 1998, n. 257;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, recante “Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2000;

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di autorizzazioni generali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante “Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000;

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 aprile 2001, “Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001;

VISTO il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e, in particolare, la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTO l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;

VISTA la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 – 29,5 GHz;

VISTA la raccomandazione della CEPT n. T/R 13-04 che identifica bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 del 19 ottobre 2000, sull'utilizzo della banda 27,5 – 29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite;

VISTA la raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(00)05 sull'uso della banda 24,5 – 26,5 GHz per il Fixed Wireless Access;

VISTA la raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(01)03 sull'uso di parti della banda 27,5 – 29,5 GHz per il Fixed Wireless Access;

VISTO il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 7 settembre 2001 sullo schema di provvedimento dell'Autorità del 6 giugno 2001;

TENUTO conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorità;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Dopo l'adozione del provvedimento di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, è stata resa disponibile per l'introduzione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto, oltre che la banda di frequenze 24,5 – 25,1090 GHz e 25,4450 – 26,1170 GHz (in spettro accoppiato), anche la banda 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz (in spettro accoppiato).

2. La delibera n. 822/00/CONS prevede che le procedure per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazione a larga banda di tipo punto-multipunto, compresi segmenti interni di rete, debbano consentire la possibilità per gli aggiudicatari di accedere a blocchi di almeno 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabili a blocchi di dimensione pari ad un massimo di 28 MHz; al fine di aumentare la capacità disponibile nella fornitura dei servizi, nonché per soddisfare al meglio la possibile varietà della domanda e consentire nel contempo un uso più efficiente dello spettro, si ritiene di dover prevedere la possibilità di accesso ad una banda per licenziatario di dimensione pari a 112 MHz, nonché la possibilità per gli aggiudicatari di accedere ad eventuale spettro non assegnato.

3. I limiti posti alla partecipazione congiunta di più aziende all'interno del medesimo gruppo industriale o finanziario alle procedure per l'assegnazione delle frequenze *wireless* WLL/FWA nella stessa area di servizio, posti dalla delibera n. 822/00/CONS, consentono di porre un limite alla concentrazione delle risorse radio da parte di un singolo soggetto.

4. Le reti *wireless* WLL/FWA rappresentano potenzialmente una valida ed efficace alternativa alla fornitura dei servizi mediante collegamenti basati su doppini telefonici, permettendo una offerta comprendente oltre alla telefonia tradizionale e all'accesso ad Internet a banda stretta anche l'accesso ad Internet a banda larga in alternativa alla tecnologia xDSL. Al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza, devono essere previste misure atte a salvaguardare l'entrata nel mercato rilevante da parte delle società aggiudicatarie delle licenze di cui al presente provvedimento che non posseggano notevole forza di mercato nel mercato della fornitura delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni.

5. Tra le misure volte a favorire un equilibrato sviluppo della concorrenza nella fornitura di reti fisse di telecomunicazioni è opportuno prevedere a carico degli operatori con notevole forza di mercato nella fornitura delle stesse:

a) una asimmetria temporale nella fase di avvio dei servizi offerti agli utenti finali;

b) una separazione contabile sufficientemente disaggregata, corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unità organizzative interessate.

6. L'asimmetria temporale è volta a limitare lo svantaggio competitivo di operatori che, con la sola rete basata su tecnologia *wireless WLL/FWA*, presumibilmente si trovano a competere con operatori aventi notevole forza di mercato che posseggono numerose soluzioni alternative e quindi sono in grado di porre in essere differenti strategie nella delicata fase di avvio del servizio. L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (di seguito AGCM), nel parere reso il 7 settembre 2001, considera necessaria “[...] una esclusione di *Telecom Italia* dalla gara per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi *WLL* almeno fino al momento in cui i nuovi entranti avranno la possibilità di competere efficacemente in tale mercato [...]”, in particolare l'AGCM ritiene che “[...] l'eventuale esclusione di *Telecom Italia* dall'assegnazione delle frequenze potrebbe essere prevista in via temporanea per un periodo di cinque anni, al fine di consentire l'effettiva realizzazione delle reti e il lancio dei servizi da parte dei nuovi operatori, ed essere sottoposta a revisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle aree in cui non vi siano effettivamente vincoli all'ingresso derivanti dalla disponibilità di frequenze [...]”. L'AGCM rileva che la misura originariamente prevista dall'Autorità nello schema di provvedimento esaminato, consistente nell'asimmetria temporale di dodici mesi nell'avvio del servizio da parte dell'operatore notificato, non appare idonea a garantire condizioni di effettiva concorrenza considerata la dominanza di *Telecom Italia* nel mercato rilevante. L'Autorità ritiene di discostarsi dalle indicazioni fornite dall'AGCM nel parere reso, prevedendo un'asimmetria temporale nella fornitura del servizio pari a quarantotto mesi, tempo ritenuto congruo ed adeguato al fine di consentire agli altri assegnatari di formulare un'offerta competitiva sul mercato. Relativamente alla prospettata esclusione di un soggetto notificato dalla procedura di gara di cui al presente provvedimento, l'Autorità ritiene che tale soluzione abbia un incerto fondamento normativo. Tale conclusione, peraltro, risulta supportata da una analisi comparata del quadro europeo, che evidenzia, nella maggior parte dei casi, l'assenza di una siffatta misura regolamentare. Un eventuale provvedimento di esclusione rappresenterebbe, inoltre, una misura non proporzionata agli obiettivi perseguiti nel caso di specie, considerato il congruo numero di licenze oggetto della gara ed i limiti, previsti dalla delibera n. 822/00/CONS, di una sola partecipazione per raggruppamento industriale.

7. La separazione contabile e la necessità di regolare in maniera evidente, sotto il profilo contrattuale, le transazioni interne è volta ad assicurare la trasparenza delle transazioni ed, in particolare, delle condizioni offerte alle divisioni commerciali, evitando la possibilità di sussidi incrociati fra differenti tecnologie di accesso alla rete ovvero fra differenti servizi o categorie di utenti.

8. In considerazione dell'attuale stato dei mercati e delle possibili difficoltà nello sviluppo delle reti, è opportuno prevedere la possibilità per gli aggiudicatari di richiedere la proroga dei termini degli obblighi minimi di installazione ed offerta dei servizi con le frequenze aggiudicate, previsti all'art. 8, comma 2, della delibera n. 822/00/CONS. Tale proroga si applica anche agli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato, soggetti alla asimmetria temporale nell'offerta dei servizi agli utenti finali.

9. L'Autorità ritiene necessario promuovere la condivisione di impianti e siti fra aggiudicatari di frequenze *wireless WLL/FWA*. Tale misura è opportuna per garantire l'equilibrato sviluppo del mercato, in considerazione della particolare rilevanza che ha la disponibilità di idonei siti per la collocazione di apparati radio, nonché per limitare il numero di siti destinati agli apparati a radiofrequenza. La condivisione dei siti sarà effettuata nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di emissioni elettromagnetiche ed in considerazione della fattibilità tecnica.

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 822/00/CONS. Inoltre, si intende per:

a) “procedura”: la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante “Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto”;

b) "licenza": una licenza individuale rilasciata, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, ai fini dell'assegnazione al licenziatario delle frequenze di cui alle Procedure;

c) "aggiudicatario": il soggetto che risulta assegnatario, per una certa area di estensione geografica, di blocchi di frequenze mediante la procedura di gara di cui alle Procedure;

d) "operatore avente notevole forza di mercato": un operatore che sia notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti di telefonia pubblica fissa;

e) "sistema TDD (*Time Division Duplex*)": sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2

Definizione delle aree di estensione geografica

1. Ai fini del presente provvedimento, le aree di estensione geografica di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), delle Procedure, si intendono, di norma, corrispondenti al territorio di una singola regione italiana.

Capo II

NUMERO DELLE LICENZE RILASCIABILI

Art. 3

Risorse frequenziali delle licenze

1. In relazione alla disponibilità dello spettro di frequenze per le reti radio a larga banda punto-multi-punto di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), delle Procedure, per ciascuna area di estensione geografica, secondo le modalità stabilite dal bando di gara, sono rilasciabili:

a) fino a sette licenze nella banda 24,5 – 26,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz. È prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari;

b) fino a tre licenze nella banda 27,5 – 29,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz. È prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari.

2. In relazione alle eventuali frequenze non assegnate all'esito della procedura di gara, si procede all'assegnazione agli aggiudicatari, che ne abbiano manifestato l'interesse, di ulteriori frequenze, fino ad un massimo di un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato nella banda 24,5 – 26,5 GHz, secondo le modalità stabilite dal bando di gara.

Capo III

MISURE ATTE A PROMUOVERE LA CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE E GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA CONCORRENZA

Art. 4

Condivisione di infrastrutture e impianti

1. Gli aggiudicatari possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti alle emissioni elettromagnetiche.

2. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Agli accordi si applica la disciplina prevista dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 5

Condizioni per gli operatori aventi notevole forza di mercato

1. L'operatore avente notevole forza di mercato, con riferimento al momento della pubblicazione del bando di gara, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) non può avviare alcun servizio commerciale nei confronti degli utenti finali, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, sulle reti radio a larga banda punto-multipunto mediante le frequenze assegnate con la procedura di gara di cui al presente provvedimento, per almeno quarantotto mesi dal conseguimento della licenza;

b) in ciascuna delle aree di estensione geografica ove risulti aggiudicatario è tenuto alla separazione contabile, con l'obbligo di:

- 1) predisporre, anticipatamente rispetto alla data di avvio del servizio, una separazione contabile in grado di consentire l'addebito e l'accreditivo di tutte le prestazioni richieste e fornite relativamente all'utilizzazione dei servizi di accesso basati sulle reti radio a larga banda punto-multipunto da parte di altre aree della medesima società;
- 2) evidenziare, attraverso il sistema di separazione contabile di cui sopra, i criteri di contabilizzazione dei costi e i criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi ai fattori produttivi di utilizzo congiunto con altri servizi forniti dall'azienda.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo non si applica nelle aree di estensione geografica ove gli operatori aventi notevole forza di mercato, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, siano gli unici aggiudicatari.

Art. 6

Disposizioni finali

1. In ciascuna area di estensione geografica, l'aggiudicatario può richiedere, entro diciotto mesi dal rilascio della licenza, una proroga fino ad un massimo di ventiquattro mesi dei termini di cui all'art. 8, comma 2, delle Procedure. La richiesta di proroga deve essere motivata mediante idonea documentazione comprovante sopravvenute ed obiettive difficoltà tecniche e di mercato nell'area di estensione geografica.

2. Nelle bande di frequenza assegnate ai sistemi punto-multipunto oggetto del presente provvedimento è consentito anche l'utilizzo di sistemi in tecnica TDD a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Delibera n. 467/01/CONS del 19 dicembre 2001

Variazione al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la provincia di Trento

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del 19 dicembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 2 che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

VISTA la propria delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 105 del 14 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 1999;

VISTA la propria delibera n. 95 del 23 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2000;

VISTI i ricorsi per conflitto di attribuzioni presentati alla Corte Costituzionale dalla Provincia autonoma di Trento in data 8 gennaio 1999, 14 ottobre 1999 e 8 maggio 2000 avverso, rispettivamente, le succitate delibere nn. 68/98, 105/99 e 95/00, con la motivazione del mancato raggiungimento dell’intesa sul piano fra l’Autorità e la Provincia, prevista dalla legge 249/97;

VISTA la delibera della Provincia di Trento n. 3371 del 14 dicembre 2001 con la quale si esprime l’intesa sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva trasmesso dall’Autorità con nota del 30 novembre 2001 (prot. n. 31749/01/NA);

RITENUTO di poter accogliere le modifiche al Piano, concordate fra l’Autorità e la Provincia autonoma di Trento;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, successivamente perfezionato e integrato con delibera n. 105 del 14 luglio 1999 e con delibera n. 95 del 23 febbraio 2000:

a) i siti di Breguzzo, Castel Madruzzo, Cima Palon, Doss Cappello, Drena, Falesina, Fiera di Primiero e Spormaggiore, figuranti nell’elenco relativo alla Provincia di Trento nella Tabella 4 allegata alla relazione illustrativa al piano quali siti destinati ad ospitare impianti con $ERP < 200W$, vengono invece previsti per l’installazione di impianti con $ERP = 200W$ e sono pertanto eliminati dalla tabella e inseriti fra i siti di piano, con le relative caratteristiche di emissione degli impianti. Le schede tecniche dei suddetti impianti figurano in allegato alla presente delibera.

b) i siti di Bassa Valgarina, Cermis, Doss Sabion, Polsa, Ravina e San Martino di Castrozza, figuranti nel piano e previsti per l’installazione di impianti con $ERP = 200W$, vengono destinati ad ospitare impianti con $ERP < 200W$ e sono pertanto eliminati dal piano e inseriti nell’elenco relativo alla Provin-

cia di Trento nella Tabella 4 allegata alla relazione illustrativa del piano. La Tabella 4, revisionata sulla base delle modifiche di cui alla precedente lettera a) e alla presente lettera b), figura in allegato alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI